

sensi dell'art. 100, co. 1, CCII articolata dalla società proponente con il ricorso, stante la genericità della richiesta, nonché la lacunosità e contraddittorietà riscontrata sul punto con riferimento all'attestazione redatta dal professionista indipendente e allegata al ricorso;

- con successivo decreto del 26.4.2023, il giudice delegato ha confermato le misure protettive di cui all'art. 54, co. 2, primo e secondo periodo, CCII, fissandone la durata nel termine di mesi quattro dalla pubblicazione della domanda contenente la richiesta di misure protettive nel registro delle imprese;
- con decreto del 22.5.2023 il tribunale ha formulato una serie di rilievi con riferimento al vaglio di ritualità di cui all'art. 47, co. 1, lett. b), CCII e ha assegnato il termine di giorni quindici previsto dall'art. 47, co. 4, CII per apportare integrazioni al piano e alla relazione del professionista indipendente, nonché per produrre nuovi documenti;
- in data 10.6.2023 la società proponente ha depositato una memoria integrativa di riscontro ai rilievi del trib a n , unitamente al piano (cfr. all. 47 alla memoria integrativa) e all'attestazione (cfr. all. 49 alla memoria integrativa) aggiornati;
- all'udienza del 21.6.2023, la società proponente ha ulteriormente precisato il contenuto della proposta, anche in parziale modifica della stessa, e il giudice delegato ha riservato di riferire al collegio, previa assegnazione di termine di giorni sette per il deposito della documentazione relativa al credito vantato dalla
(documentazione depositata in data 26.6.2023);

visto l'art. 47 CCII,

osserva

1. Anzitutto, deve confermarsi che:

- sussiste la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che la società ha sede legale in ;
- la domanda è corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 39 CCII;
- la società proponente è un'impresa riconducibile al paradigma normativo di cui all'art. 121 CCII, trattandosi di impresa commerciale (richiamando in merito a tale profilo quanto già evidenziato con il provvedimento collegiale del 22.5.2023), avente i

requisiti dimensionali di cui all'art. 2, lett. d), CCII (cfr. bilanci e situazione patrimoniale aggiornata in atti);

- la società versa in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 2 CCII, come ampiamente prospettato dalla medesima ricorrente, la quale ha già presentato una domanda di concordato preventivo nella vigenza della legge fallimentare, poi conclusosi con dichiarazione di improcedibilità e conseguente segnalazione alla Procura della Repubblica in sede.

Ancora dal punto di vista formale, la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e di insolvenza risulta approvata e sottoscritta ai sensi dell'art. 120 *bis*, co. 1 CCII (cfr. all. 37.1 al ricorso).

Quanto ai requisiti previsti dall'art. 47 CCII ai fini dell'apertura del concordato preventivo deve, poi, osservarsi che laddove sia presentato, come nel caso di specie, un concordato in continuità aziendale, il tribunale è chiamato a verificare la ritualità della proposta, fermo restando che la domanda deve ritenersi comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali. Posto che alla domanda di concordato preventivo accedono le componenti essenziali della proposta, del piano e della relativa attestazione, che certifica la veridicità dei dati aziendali e l'effettiva concreta fattibilità della programmata operazione concordataria come delineata nel piano, nonché in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, il collegio ritiene – come già evidenziato con il provvedimento collegiale del 22.5.2023 – che il vaglio di ritualità di cui al citato art. 47 CCII debba investire necessariamente i profili espressamente previsti dalla legge, tra cui anche la corretta formazione delle classi (cfr. Cass. 9378/2018 con principi da ritenersi applicabili anche all'attuale disciplina), anche con riferimento al rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione e al riconoscimento per ciascun creditore di un'utilità economicamente rilevante, nonché il vaglio circa la completezza, la coerenza e la logicità delle valutazioni espresse dall'attestatore (cfr. Cass., ord. n. 5825/2018 nel senso di attività che rientra nella verifica di regolarità della procedura).

In definitiva, le verifiche demandate al tribunale nell'ambito del vaglio di ritualità devono riguardare non soltanto la legittimazione alla domanda o la regolarità e completezza della

documentazione depositata, ma anche la legittimità sostanziale della proposta, così come la valutazione in ordine alla percorribilità della proposta e alla sua coerenza con il fine ultimo del risanamento dell'impresa, che non deve apparire tale da pregiudicare le ragioni creditorie rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Tale controllo sarà poi seguito dalle ulteriori verifiche da compiere nel corso della procedura e in sede di omologazione ai sensi dell'art. 112 CCII, anche alla luce degli accertamenti devoluti al commissario giudiziale.

2. Tanto premesso, la proposta concordataria della società proponente è accompagnata dalla documentazione prescritta dalla legge, dal piano e dalla relazione del professionista indipendente, rag. Marco Camerini, redatta ai sensi dell'art. 87, co. 3 e 88, co. 2, CCII, avente ad oggetto l'attestazione della veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché – trattandosi di continuità aziendale – che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale e, con riferimento ai crediti tributari e contributivi, anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e la sussistenza di un trattamento non deteriore. Proposta, piano e attestazione sono stati, poi, aggiornati in riscontro ai rilievi articolati dal tribunale con provvedimento collegiale del 22.5.2023.

In particolare, la società proponente ha qualificato la propria proposta concordataria quale concordato in continuità diretta e indiretta ai sensi dell'art. 84, co. 2 e 3 CCII, prospettando la regolazione della crisi attraverso la prosecuzione dell'attività imprenditoriale mediante la prosecuzione dell'attività di impresa e la cessione del complesso aziendale o di un suo ramo in esercizio a terzi.

L'attivo è stato individuato in € 11.004.428,06 quale valore in continuità (a fronte di un valore contabile netto di € 8.703.076,79 e di un valore di liquidazione di € 9.443.400,90) mentre il passivo concordatario esposto è di € 5.267.646,28, comprese le spese in prededuzione, il fondo rischi privilegiato e il fondo rischi crediti chirografari.

La proposta di concordato, anche per effetto delle integrazioni depositate in data 10.6.2023 e ulteriormente precisate all'udienza del 21.6.2023, prevede in sintesi:

a) pagamento dei debiti di giustizia e di procedura prededucibili dopo l'omologa del concordato, al momento in cui diverranno esigibili;

- b) pagamento integrale entro tre mesi dalla data di omologa del concordato preventivo per i creditori strategici collocati in classe 17, con riserva di chiedere l'autorizzazione al pagamento immediato ai sensi dell'art. 100, co. 1, CCII;
- c) pagamento integrale dei creditori collocati in classe 20, oltre interessi legali fino alla data del pagamento, entro 5 mesi dalla data di omologa del concordato preventivo;
- d) pagamento integrale dei creditori collocati in classe 1, oltre interessi legali fino alla data del pagamento, allo scioglimento del rapporto di lavoro oppure soddisfazione integrale mediante accollo liberatorio, all'esito della cessione del relativo ramo d'azienda (ferma restando la continuità dell'attività d'impresa); con la memoria integrativa del 10.6.2023, la società proponente ha precisato che i crediti da TFR saranno soddisfatti, in considerazione dell'accordo tra cedente e cessionario, o mediante pagamento al momento del trasferimento del ramo d'azienda ovvero tramite accollo liberatorio, in ogni caso entro 5 anni dalla data di omologa;
- e) pagamento integrale dei debiti in prededuzione, sorti in funzione ed in occasione della procedura, collocati in classe 21, oltre interessi convenzionali fino alla data del pagamento, entro 3 mesi dalla data di omologa del concordato preventivo;
- f) pagamento integrale di tutti i creditori prelatizi, collocati nelle classi 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, oltre interessi legali fino alla data della cessione dell'intero complesso aziendale o di uno o più rami di azienda, entro 5 anni dalla data di omologa del concordato preventivo, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente il valore di liquidazione;
- g) pagamento integrale di tutti i creditori chirografari, collocati nelle classi 6, 7, 8, 9, 14, 15 e 16, entro 5 anni dalla data di omologa del concordato preventivo, ma dopo l'integrale pagamento dei debiti in prededuzione e di quelli prelatizi;
- h) pagamento integrale del creditore chirografario, che è parte correlata, collocato in classe 18, ma dopo l'integrale pagamento dei creditori in prededuzione e di quelli prelatizi;
- i) attribuzione o riconoscimento ai soci del valore (*rectius* mantenimento della titolarità) delle quote a loro riservato, risultante dalla ristrutturazione dei debiti, per effetto del concordato preventivo, dopo l'integrale pagamento di tutti i creditori collocati nelle classi da 1 a 18 e da 20 a 21.

In merito alla decorrenza delle tempistiche previste per i pagamenti, infatti, la società proponente, in parziale modifica del piano presentato, ha precisato che il termine previsto per

i pagamenti deve intendersi come decorrente dalla data di omologa e non dalla data di definitività della sentenza di omologazione del concordato preventivo, come originariamente previsto.

La proposta prevede, poi, la suddivisione dei creditori in 21 classi, in particolare:

- 1) CLASSE 1: CREDITORI PRIVILEGIATI PER TFR OLTRE 30 GG (€ 13.105,19). La classe 1 riunisce i crediti dei lavoratori dipendenti, attualmente in forza alla _____, relativi al T.F.R., quali debiti condizionali, sottoposti alla condizione sospensiva dello scioglimento del rapporto di lavoro. Come precisato con la memoria integrativa del 10.6.2023, al momento della cessione dell'azienda a terzi, tali creditori verranno soddisfatti, entro 5 anni dalla data di omologa, attraverso due modalità alternative indifferenti rispetto al risultato economico (variando nelle due ipotesi il prezzo di cessione dell'azienda), vale a dire o con il pagamento contestuale al trasferimento del ramo d'azienda oppure con l'accollo liberatorio da parte dell'acquirente, da stipularsi nelle forme previste per la conciliazione lavoristica di cui agli artt. 409 ss. c.p.c.. La società proponente ha, poi, precisato che nel caso in cui durante il periodo di piano si sciogla il rapporto di lavoro, il trattamento proposto è il pagamento immediato allo scioglimento del rapporto di lavoro dipendente con la continuità. In ogni caso, è previsto il diritto di voto ai sensi dell'art. 109, co. 5, CCII, atteso che la soddisfazione è prevista oltre 30 gg. dall'omologa.
- 2) CLASSE 2: CREDITORI PRIVILEGIATI PROFESSIONISTI OLTRE 180 GG (€ 135.316,56). La classe 2 comprende i creditori privilegiati di cui all'art. 2751 *bis* n. 2 c. c., che godono anche della collocazione sussidiaria sugli immobili, il cui pagamento è previsto oltre 180 gg. dall'omologazione (incluso il 25% dei crediti dei professionisti che assistono la società nella presentazione della domanda di concordato, che per il 75% beneficiano della prededuzione e sono posti nella classe n. 21); il trattamento proposto è il pagamento integrale in unica soluzione entro 5 anni dall'omologa del concordato. È previsto il diritto di voto.
- 3) CLASSE 3: I CREDITORI PRIVILEGIATI ARTIGIANI OLTRE 180 GG (€ 2.192,86). La classe 3 comprende i creditori privilegiati di cui all'art. 2751-*bis* n. 5 c. c., che godono anche della collocazione sussidiaria sugli immobili, il cui pagamento è previsto oltre 180 gg. dalla data di omologa del concordato preventivo; il trattamento proposto è il pagamento integrale in unica soluzione entro 5 anni dall'omologa del concordato. È previsto il diritto di voto.
- 4) CLASSE 4: I CREDITORI PRIVILEGIATI AGENTI OLTRE 180 GG (€ 852,40). La classe 4 comprende i creditori privilegiati di cui all'art. 2751-*bis* n. 3 c. c., che godono anche della collocazione sussidiaria sugli immobili, il cui pagamento è previsto oltre 180 gg. dalla data di

omologa del concordato preventivo; il trattamento proposto è il pagamento integrale in unica soluzione entro 5 anni dall'omologa del concordato. È previsto il diritto di voto.

5) CLASSE 5: I CREDITORI IPOTECARI, DILAZIONATI OLTRE 180 GG (€ 3.224.572,27). La classe 5 comprende i creditori bancari ipotecari il cui pagamento integrale è previsto oltre 180 gg. dalla data di omologa del concordato preventivo; il trattamento proposto è il pagamento integrale, oltre interessi ex art. 2855 c. c., fino alla vendita del bene posto a loro garanzia in unica soluzione entro 5 anni dall'omologa. È previsto il diritto di voto.

6) CLASSE 6: I CREDITORI BANCARI CHIROGRAFARI CON GARANZIA PERSONALE (€ 545.156,00). La classe 6 comprende i creditori bancari chirografari con garanzia fideiussoria prestata da _____; il trattamento proposto è il pagamento integrale, dopo i creditori prelatizi, in unica soluzione entro 5 anni dall'omologa del concordato. È previsto il diritto di voto.

7) CLASSE 7: I CREDITORI BANCARI CHIROGRAFARI SENZA GARANZIA PERSONALE (€ 169.782,83). La classe 7 comprende i creditori bancari senza alcuna garanzia nemmeno personale; il trattamento proposto è il pagamento integrale, dopo i creditori prelatizi, in unica soluzione entro 5 anni dall'omologa del concordato. È previsto il diritto di voto.

8) CLASSE 8: I CREDITORI CHIROGRAFARI CHE SONO IMPRESE MINORI (€ 1.670,10). La classe 8 comprende tutti i creditori chirografari che sono fornitori di beni e servizi e che, non superando le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, sono qualificati come imprese minori, come previsto dall'art. 85, co. 3, CCII; il trattamento proposto è il pagamento integrale, dopo i creditori prelatizi, in unica soluzione entro 5 anni dall'omologa del concordato. È previsto il diritto di voto.

9) CLASSE 9: I CREDITORI CHIROGRAFARI DIVERSI DALLE IMPRESE MINORI (€ 16.203,14). La classe 9 è composta da tutti gli altri creditori chirografari, non ricompresi nelle altre classi; il trattamento proposto è il pagamento integrale, dopo i creditori prelatizi, in unica soluzione entro 5 anni dall'omologa del concordato. È previsto il diritto di voto.

10) CLASSE 10 I CREDITORI PRIVILEGIATI PER IVA DI RIVALSA (€ 1.765,89). La classe 10 comprende i creditori titolari del diritto di prelazione speciale di cui all'art. 2778, n. 7, c. c. relativo al credito IVA di rivalsa verso il cessionario o il committente; il trattamento proposto prevede il pagamento integrale in unica soluzione entro 5 anni dall'omologa del concordato, dopo il pagamento dei creditori prelatizi di grado superiore. È previsto il diritto di voto.

11) CLASSE 11: CREDITORI PRIVILEGIATI TRIBUTARI ERARIALI OLTRE 180 GG (€ 34.276,10). La classe 11 comprende i crediti privilegiati dell'Agenzia delle entrate per IRES, IVA, sanzioni, interessi, ex art. 2778, n. 18 e n. 19, c. c. con previsione di pagamento secondo i gradi di privilegio mobiliare, senza alterare l'ordine delle cause di prelazione. Il diritto di voto verrà espresso ai sensi dell'art. 88 CCII, con applicabilità dell'art. 88, co 2 *bis* CCII a fronte dell'attestazione del professionista indipendente; il trattamento proposto è il pagamento integrale in unica soluzione entro 5 anni dall'omologa.

12) CLASSE 12: CREDITORI PRIVILEGIATI PREVIDENZIALI OLTRE 180 GG (€ 71.834,79). La classe 12 comprende i creditori che sono enti gestori di forme di previdenza e assistenza, quali l'INPS, titolari di crediti privilegiati generali ex art. 2778, n. 1, c. c., ed ex art. 2753 c.c., con collocazione sussidiaria sul realizzo degli immobili, per contributi obbligatori per legge per I.V.S. (compreso il credito privilegiato per accessori pari al 50%). Il diritto di voto verrà espresso ai sensi dell'art. 88 CCII, con applicabilità dell'art. 88, co 2 *bis* CCII a fronte dell'attestazione del professionista indipendente; il trattamento proposto è il pagamento integrale in unica soluzione entro 5 anni dall'omologa.

13) CLASSE 13: CREDITORI PRIVILEGIATI TRIBUTARI DEGLI ENTI LOCALI OLTRE 180 GG (€ 106.111,85). La classe 13 comprende i crediti privilegiati tributari degli enti locali, del Comune di Montepulciano per IMU, TARI, ecc. ex art. 2778, n. 20 e ex art. 2752, co. 4, c. c.; il trattamento proposto è il pagamento integrale in unica soluzione entro 5 anni dall'omologa. È previsto il diritto di voto.

14) CLASSE 14: CREDITORI CHIROGRAFARI TRIBUTARI ERARIALI (€ 516,93). La classe 14 comprende i creditori chirografari tributari dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, alla luce dell'art. 88, co. 1, CCII. Il diritto di voto verrà espresso ai sensi dell'art. 88 CCII, con applicabilità dell'art. 88, co 2 *bis* CCII a fronte dell'attestazione del professionista indipendente; il trattamento proposto è il pagamento integrale in unica soluzione entro 5 anni dall'omologa.

15) CLASSE 15: CREDITORI CHIROGRAFARI PREVIDENZIALI E PER PREMI ASSICURATIVI (€ 1.984,82). La classe 15 comprende i crediti chirografari per il 50% degli accessori (sanzioni, somme aggiuntive, interessi) dei contributi obbligatori previdenziali dell'INPS, alla luce dell'art. 88 CCII. Il diritto di voto verrà espresso ai sensi dell'art. 88 CCII, con applicabilità dell'art. 88, co 2 *bis* CCII a fronte dell'attestazione del professionista indipendente; il trattamento proposto è il pagamento integrale in unica soluzione entro 5 anni dall'omologa.

16) CLASSE 16: CREDITORI CHIROGRAFARI TRIBUTARI DEGLI ENTI LOCALI (€ 25.031,02). La classe 16 comprende crediti chirografari per gli accessori (sanzioni, interessi) dei tributi degli enti locali, alla luce dell'art. 88, co. 1, CCII. Il trattamento proposto è il pagamento integrale in unica soluzione entro 5 anni dall'omologa. È previsto il diritto di voto.

17) CLASSE 17: CREDITORI STRATEGICI (€ 78.427,72). La classe 17 comprende i creditori strategici della continuità, le cui prestazioni sono considerate essenziali per la gestione aziendale dei tre rami di azienda che fanno parte del patrimonio della _____, come da attestazione del professionista indipendente.

Alla luce dei rilievi del tribunale, la società proponente ha rivisto l'elenco dei creditori originariamente depositato, limitandolo ai soli creditori ritenuti effettivamente strategici alla luce dei criteri di valutazione adottati dal professionista indipendente (all. 48 alla memoria integrativa). La società proponente ha, poi, precisato di aver intenzione di presentare domanda di autorizzazione al pagamento ai sensi dell'art. 100 CCII e che, nel caso di mancata autorizzazione da richiedere con separato atto, il trattamento proposto è il pagamento integrale entro tre mesi dall'omologa, secondo la regola di distribuzione della *relative priority rule* ai sensi e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 84, co. 6, CCII, calcolato sulla base del flusso finanziario non proveniente dalla liquidazione del patrimonio (€ 312.000,000, cfr. all. 31 e 47). In ordine al diritto di voto, la società proponente ha specificato che: a) nel caso in cui verrà autorizzato il pagamento ai sensi dell'art. 100 CCII, tali creditori devono ritenersi esclusi dal voto; b) nel caso in cui, invece, non verrà autorizzato il relativo pagamento i creditori di questa classe saranno ammessi al voto, in quanto creditori chirografari.

18) CLASSE 18: CREDITORI CHE SONO SOCI (€ 111.051,21). La classe 18 è composta dal credito vantato dalla _____, socio della società _____ al 33,93% non postergato, in quanto credito derivante da forniture, come appostato in bilancio. Con nota di deposito del 26.6.2023, la società proponente ha versato in atti la scheda contabile relativa al credito della suddetta società, nonché le fatture da questa emesse nei confronti della società proponente a sostegno della natura commerciale del credito. Il trattamento proposto è il pagamento integrale entro 5 anni dall'omologa, ma dopo il pagamento di tutti i creditori prelatizi. Con la memoria depositata in data 10.6.2023 la società proponente ha ritenuto che tale classe debba essere ammessa al voto, trattandosi di società in concordato preventivo omologato.

19) CLASSE 19: SOCI. La classe 19 è formata in quanto all'esito della ristrutturazione dei debiti proposta con il concordato, i soci avranno una quota sociale di valore superiore al valore della

medesima quota in caso di liquidazione giudiziale, con configurazione di un “valore risultante dalla ristrutturazione” ai sensi dell’art. 120 *quater* CCII, che sarà riservato ai soci, in quanto resterà nel patrimonio sociale (concordato con attribuzione ai soci). Nella memoria integrativa la società proponente ha precisato che, ai fini dell’operatività dell’art. 120 *quater* CCII, il valore risultante dalla ristrutturazione deve intendersi quello relativo al *best case scenario*, in quanto modalità di adempimento principale della proposta avanzata ai creditori (cfr. pag. 15 della memoria integrativa). La società proponente ha, poi, specificato che la casse deve intendersi quale meramente descrittiva ai fini dell’eventuale *cram down* e non ai fini del voto. I creditori di tale classe non hanno diritto al voto.

20) CLASSE 20: CREDITORI PRIVILEGIATI DIPENDENTI DILAZIONATI ENTRO 30 GG (€ 13.872,83). PARTE NON INTERESSATA. La classe 20 è composta da crediti dei lavoratori dipendenti, con rapporto di lavoro pendente, relativi a competenze maturate ma non ancora fruite, quali le ferie, i permessi (rol), le festività soppresse, non goduti, nonché il rateo della 13a mensilità 2022 e della 14° mensilità maturata ad oggi. Tali crediti verranno soddisfatti interamente nell’ambito del normale rapporto di lavoro con la continuità della gestione, entro l’omologa o comunque ragionevolmente entro 30 gg. dall’omologazione. I creditori di tale classe non hanno diritto al voto.

21) CLASSE 21: CREDITORI PREDEDUCIBILI FUNZIONALI AL CONCORDATO (€ 120.289,17). La classe 21 comprende i creditori che svolgono prestazioni di carattere professionale, rese *in funzione* della ammissione della Società al concordato preventivo, collocati in prededuzione per il 75%. Il trattamento proposto è il pagamento integrale in corso di piano, non appena le disponibilità liquide lo permetteranno. I creditori di tale classe non hanno diritto al voto.

La società proponente ha, poi, inteso superare gli ulteriori rilievi articolati dal tribunale con il provvedimento del 22.5.2023, attraverso la memoria integrativa e la documentazione ad essa allegata. In particolare:

- la società proponente ha specificato che il valore di liquidazione del patrimonio previsto quale contenuto del piano ai sensi dell’art. 87, co. 1, lett. c), CCII, si riferisce al valore dei rami d’azienda e non ai singoli beni considerati atomisticamente e che, dunque, il valore totale indicato nella proposta e nel piano deve intendersi come valore di cessione dell’azienda, frutto della somma del valore dei singoli rami d’azienda in esercizio risultante dall’abbattimento dovuto allo scenario liquidatorio;

- la società proponente ha implementato l’indicazione delle azioni risarcitorie e recuperatorie proponibili soltanto nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e ulteriormente specificato la prognosi di solvibilità del soggetto eventualmente chiamato a rispondere nel caso di azione di responsabilità (cfr. pag. 2-5 memoria integrativa, nonché all. 40-46), oggetto altresì di valutazione integrativa da parte dell’attestatore;
- la società proponente ha specificato che il piano non produrrà effetti sui rapporti di lavoro pendenti, sull’organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni e che, trattandosi di impresa con meno di 15 dipendenti, le rappresentanze sindacali non sono costituite in azienda;
- con riferimento alla nomina del liquidatore, la società proponente ha riservato di sottoporre al tribunale una rosa di professionisti aventi i requisiti di cui all’art. 358 CCII, disponibili a svolgere la funzione di liquidatore con un compenso predeterminato e inferiore ai parametri di legge e ha prospettato due ipotesi operative con riferimento alla cessione dei rami d’azienda secondo le scadenze previste dal piano;
- la società proponente ha, poi, integrato il proprio piano con riferimento alle ipotesi alternative nel caso di impossibilità di adempiere alle obbligazioni concordatarie entro il termine previsto del 2028, attraverso la previsione della cessione di tutti i rami d’azienda nel 2029 al prezzo di € 3.922.327,00 e il pagamento di tutti i creditori concorsuali entro il 2029, con un residuo di liquidità di circa € 160.000,00 (cfr. all. 47 memoria integrativa: da pag. 49 a pag. 56), oggetto di attestazione integrativa (cfr. all. 49: *“A parere dello scrivente nell’ipotesi del prospettato prolungamento del piano aziendale, per il biennio 2028-2029, prevedendo inalterato il meccanismo di ribassi con cadenza quadrimestrale del prezzo di vendita dei vari assets così come proposto nel piano e ipotizzando la vendita dei vari rami aziendali entro il 2029, si avranno prezzi ulteriormente sacrificati rispetto ai valori di stima e, quindi, con possibilità di esitazione sul mercato ancora più favorevoli”*); ha, poi, precisato che nel piano prospettato *“non sono previsti inserti liquidatori”*, evidenziando che la *ratio* della precisazione di cui alla pag. 26 del ricorso era volta a garantire la possibilità per la società di vendere il singolo cespite del ramo d’azienda, purché questo conservi inalterato il suo nucleo essenziale;
- con riferimento al cd. *stress test* in caso di ritardi nella cessione dei singoli rami d’azienda in esercizio, la società proponente ha aggiunto una specifica sezione del

piano industriale, contenente lo *stress test* con riferimento alle variabili endogene o esogene di continuità nel caso del cd. *worst case scenario* (cfr. pagg. 57-81 all. 47), tenuto conto delle assunzioni relative alle possibili riduzioni dei ricavi meglio esplicitate nella memoria integrativa e oggetto di attestazione integrativa (cfr. all. 49, pag. 8: “*Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, a parere dello scrivente, e sulla base della documentazione acquisita (piani industriali, business plan, schede contabili, flussi di cassa, ecc.) e verificata, è possibile affermare che, anche nel caso peggiorativo (worst case della continuità), la Società è in grado di produrre un flusso di cassa positivo per tutti gli anni interessati dal piano. In tale scenario il flusso di cassa prodotto è ovviamente inferiore a quello del piano contenente un andamento considerato “normale” ma costituisce in ogni modo un plus finanziario che supporta il Piano Concordatario proposto e si aggiunge al realizzo dei rami d’azienda in continuità (per come programmato, in via progressiva, a partire dal secondo anno)*”);

- con riferimento, invece, alle tempistiche e alle modalità relative alle componenti di continuità indiretta nella forma della cessione di azienda nel *worst case scenario* (cessione degli ulteriori *assets* rispetto a quelli previsti nel *best case scenario*), la società proponente ha esplicitato, con la memoria integrativa, gli scenari già contenuti nel piano industriale, in particolare: a) 1° scenario (caso migliore): vendita entro il quinto quadrimestre; nel *best case* si prevede di vendere il [redacted] e ramo aziendale cd. [redacted] dal giugno 2023 al 28.2.2025 al prezzo di realizzo che oscilla da euro 5.554.000 ad euro 4.712.000, tenendo conto del ribasso del 5% a partire dal 31.12.2023; b) 2° scenario alternativo: vendita dal 6° all’8° quadrimestre; nel caso che tali vendite non siano state eseguite al 28.2.2025, allora a partire dal 30.6.2025 si mette in vendita anche il Ramo Ristorante, comprensivo dell’immobile in cui il ramo è esercitato, per cui dal 30.6.2025 al 28.2.2026 i rami posti in vendita sono tre: [redacted], sempre ribassando del 5% i rami di azienda in vendita; il prezzo di realizzo complessivo oscilla da euro 5.319.230 a euro 4.676.410; c) 3° scenario alternativo: vendita dal 9° al 10° quadrimestre; nel caso che tali vendite non siano state eseguite al 28.2.2026, allora a partire dal 30.6.2026 si mette in vendita anche il ramo aziendale cd. [redacted], che è una delle quattro parti della attività ricettiva e turistica, comprensivo dell’immobile in cui il ramo è esercitato, per cui dal 30.6.2026 al 31.10.2026 i rami posti in vendita sono quattro:

, sempre ribassando del 5% i rami di azienda in vendita; il prezzo di realizzo complessivo oscilla da 4.894.340 euro a euro 4.545.960; d) 4° scenario alternativo: vendita dall'11° al 12° quadrimestre; nel caso che tali vendite non siano state eseguite al 31.10.2026, allora a partire dal 28.2.2027 si mette in vendita anche il ramo aziendale cd. ' ', comprensivo della piscina, che è una delle quattro parti della attività ricettiva e turistica, per cui dal 28.2.2027 al 30.6.2027 i rami posti in vendita sono cinque:

, sempre ribassando del 5% i rami di azienda in vendita; il prezzo di realizzo complessivo oscilla da euro 5.204.130 a euro 4.805.430; e) 5° scenario alternativo (caso peggiore): vendita dal 13° al 16° quadrimestre; nel caso che tali vendite non siano state eseguite al 30.6.2027, allora a partire dal 31.10.2027 si mette in vendita anche il ramo aziendale cd. ' ', che è l'ultima delle quattro parti della attività ricettiva e turistica, per cui dal 31.10.2027 i rami posti in vendita sono sei:

, sempre ribassando del 5% i rami di azienda in vendita; il prezzo di realizzo complessivo oscilla da euro 7.081.410 a euro 5.484.100 fino al 31.12.2028;

- la società proponente ha, poi, specificato che nel caso di offerta di acquisto di tutto il complesso aziendale e eventuale successiva procedura competitiva di vendita, sarà rispettato l'ordine assoluto delle cause legittime di prelazione;
- l'attestatore ha integrato la propria precedente attestazione, tenuto conto delle precisazioni e delle integrazioni del piano concordatario effettuate dalla proponente, attestando la veridicità dei dati aziendali concernenti l'attivo e il passivo del bilancio e la fattibilità del piano concordatario in continuità anche in relazione al prolungamento del piano concordatario per il biennio 2028-2029, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore e che è atto a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, confermando le ulteriori attestazioni rese nella precedente relazione, con riferimento all'art. 88 CCII e all'art. 90, co. 5, CCII (cfr. all. 49 memoria integrativa).

3. Alla luce dei chiarimenti offerti e delle integrazioni al piano e all'attestazione, il collegio ritiene che dalla documentazione, anche integrativa, offerta dalla società proponente possano desumersi elementi positivi in ordine al vaglio di ritualità di cui all'art. 47, co. 1, lett.

b), CCII e che il piano presentato non appare *prima facie* manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, fermo restando il necessario riesame approfondito e circostanziato che dovrà essere svolto dal tribunale nel corso della procedura, alla luce degli accertamenti devoluti al commissario giudiziale ai sensi degli artt. 105 e 106 CCII.

I criteri con cui la società proponente ha provveduto alla suddivisione dei creditori in classi appaiono corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici.

Tuttavia, ai fini della procedura di voto, oltre alle altre esclusioni previste dalla legge, deve sin da ora osservarsi che ai sensi dell'art. 109, co. 6, CCII devono ritenersi comunque esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze *“il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, la società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato”*, così come sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze *“i creditori in conflitto di interessi”*.

Quanto all'inquadramento del concordato preventivo in termini di continuità, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 84, co. 2, CCII, la continuità può essere indiretta nel caso in cui sia prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione dell'azienda; inoltre, la società ha precisato che non vi è la previsione di elementi liquidatori all'interno del piano prospettato.

Tuttavia, deve sin da ora precisarsi che le operazioni di vendita saranno rimesse, nel caso di omologa, al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi dell'art. 84, co. 8 CCII e dovranno essere espletate nel rispetto delle previsioni di legge (con particolare riferimento al rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza) e alla luce delle previsioni del piano.

In definitiva, alla luce del vaglio richiesto per l'apertura del concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell'art. 47, co. 1, lett. b), CCII, la proposta concordataria risulta ammissibile e il correlato piano risulta *prima facie* non manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, così come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali. Tuttavia, tale giudizio, anche con riferimento all'attendibilità delle previsioni del piano, sarà destinato a subire un approfondito riesame nell'ulteriore corso della procedura sulla scorta degli accertamenti demandati al commissario giudiziale, rammentandosi altresì

che ulteriore valutazione, anche in punto di ammissibilità, dovrà essere effettuata nell'eventuale fase di omologazione ai sensi dell'art. 112 CCII.

Di conseguenza, il concordato preventivo proposto, così come modificato in esito ai rilievi del tribunale, deve essere dichiarato aperto.

Deve essere chiamata a svolgere le funzioni di commissario giudiziale la dott.ssa Francesca Borri, la quale risulta essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, tenuto conto altresì di quanto previsto dall'art. 356 CCII.

Il commissario giudiziale procederà immediatamente all'adempimento di cui all'art. 103 CCII e procederà alle verifiche e alle comunicazioni di cui all'art. 104 CCII. Inoltre, il commissario giudiziale procederà alle operazioni di cui all'art. 105 CCII e alla redazione delle relazioni ivi previste, nonché agli adempimenti previsti dall'art. 107 CCII per il voto dei creditori. Nell'ambito degli accertamenti demandati al commissario giudiziale, ai fini della formazione consapevole e informata del consenso del ceto creditorio, dovrà altresì essere valutata l'attendibilità delle previsioni del piano, nonché comparativamente la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, anche con riferimento alle utilità che possono essere apportate ai creditori dalle possibili azioni in tale sede instaurabili.

In ordine alle operazioni di voto, tenuto conto del numero dei creditori, dell'entità del passivo e della necessità di assicurare tempestività ed efficacia della procedura e, altresì, di garantire al commissario giudiziale un termine congruo per la redazione della propria relazione – da depositare in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori ai sensi dell'art. 105, co. 1, CCII -, il tribunale ritiene che la data di inizio delle operazioni di voto possa essere fissata per il giorno 20 novembre 2023 con termine finale sino al 27 novembre 2023.

In merito al deposito delle somme di cui all'art. 47, co. 2, lett. d), CCII, la società ha chiesto di determinare l'ammontare del deposito nella misura minima di legge, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura. Tuttavia, tenuto conto del valore dell'attivo in continuità e del passivo concordatario indicati dalla proponente alla data della proposizione della domanda e delle presumibili spese di procedura (tra cui il compenso del commissario giudiziale e del liquidatore, nonché le ulteriori eventuali spese da sostenere nel corso della procedura), appare congruo stabilire in € 90.000,00 la somma da depositare ai sensi della suddetta disposizione normativa, determinata nella misura del 30% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura. Il deposito da parte della società

proponente della suddetta somma nella cancelleria del tribunale dovrà essere effettuato entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 47, co. 2, lett. d), CCII.

P.Q.M.

visti gli artt. 47, 105 e 107, CCII,

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo proposto da

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede

in , con proposta e piano depositati in data 6.4.2023, così come integrati in data 10.6.2023;

nomina

giudice delegato la dott.ssa Marta Dell'Unto;

nomina

quale commissario giudiziale la **dott.ssa Francesca Borri**, invitandola a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 92, co. 2, CCII;

stabilisce

il giorno **20 novembre 2023** quale data iniziale e il giorno **27 novembre 2023** quale data finale per l'espressione del voto dei creditori da far pervenire telematicamente all'indirizzo di posta elettronica della procedura, che il commissario giudiziale avrà cura di trasmettere ai creditori ai sensi dell'art. 104 CCII;

fissa

il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per il deposito nella cancelleria del tribunale da parte della società proponente della somma di € 90.000,00, pari al 30% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;

dispone

che il commissario giudiziale provveda a comunicare il presente decreto a tutti i creditori nel termine di giorni venti dalla comunicazione del presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla società proponente, al nominato commissario giudiziale e alla Procura della Repubblica in sede, nonché per le comunicazioni e la pubblicazione previste dall'art. 45 CCII.

Così deciso in Siena nella camera di consiglio del 30 giugno 2023, dal tribunale come sopra
composto, su relazione del .

La Presidente

(dott.ssa Marianna Serrao)